

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Nazzareno De Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silena Cingolani



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 41 DEL 15/03/2011

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____ (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- Avvocatura Civica – Servizi Finanziari -

Dalla Residenza Municipale, li 22 marzo 2011

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA EDUCATORI FISICI E SPORTIVI SOC. COOP. A R.L.. RICOGNIZIONE SULLO STATO DELLA PROCEDURA E VALUTAZIONI CONSEGUENTI.

L'anno duemilaundici , il giorno quindici , del mese di marzo , alle ore 15:00 in una Sala della Residenza comunale, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, il COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio delle competenze e dei poteri DELLA GIUNTA COMUNALE, conferitegli dal Presidente della Repubblica con decreto del 30/12/2010, provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____ senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto

(T.U. n.267/2000):

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'allegata proposta di delibera n. 61 predisposta in data 16/03/2011 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE avv. Andrea Berti;

b) - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Assunti i poteri della Giunta Comunale

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 61

Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile



**PROPOSTA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 61 DEL 16/03/2011

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
EDUCATORI FISICI E SPORTIVI SOC. COOP. A R.L.. RICOGNIZIONE SULLO
STATO DELLA PROCEDURA E VALUTAZIONI CONSEGUENTI.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- con contratto stipulato in data 01.08.2002 la società Omissis s.r.l. (partecipata dal Comune di Cattolica per il 50,50% di quote sociali) concedeva in affitto alla Omissis a r.l. l'azienda costituita dal complesso di impianti sportivi (comprensivo dei relativi arredi, impianti e attrezzature) siti in Cattolica su terreno distinto al Catasto terreni al Foglio 6 particella n. 2327, per la durata di anni 20 e dietro il pagamento di un canone (pari alla rata di ammortamento del mutuo stipulato da Omissis s.r.l. per l'acquisto dei diritti sull'immobile);
- con contratto Rep. n. 1 del 26.01.2004 il Comune di Cattolica concedeva alla Omissis a r.l. il servizio di gestione dei corsi di nuoto (rivolti gratuitamente agli utenti dell'asilo nido, ai cittadini di fascia di età 0/3 anni, agli utenti delle scuole materne, elementari e medie inferiori) per la durata di anni 20 e dietro il pagamento di un corrispettivo annuale pari ad € 152.355,00 (somma da rivalutarsi in base agli indici Istat);
- con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 6/2006 del 16.01.2006 la Omissis a r.l. veniva posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.;
- che il Comune, avuta conoscenza della procedura in data 13.02.2006 (vedi lettera società Omissis acquisita al prot. n. 1639), con Nota dirigenziale prot. n. 4726 del

27.04.2006, comunicava al Commissario Liquidatore della procedura che il contratto di concessione doveva ritenersi risolto ope legis ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942, atteso che l'individuazione del concessionario era da considerarsi motivo determinante nella stipula del contratto da parte dell'Amministrazione comunale;

- che in pari data, con lettera racc.ta del 27.04.2006, il Presidente della Omissis s.r.l. comunicava al Commissario Liquidatore della procedura che, conseguentemente allo scioglimento del contratto di concessione con il Comune, doveva ritenersi risolto anche il contratto di affitto d'azienda stipulato in data 01.08.2002;

- che con la stessa lettera il Presidente della Omissis s.r.l. chiedeva al Commissario Liquidatore della procedura il riconoscimento del credito che la società vantava nei confronti della cooperativa posta in liquidazione a titolo di canoni arretrati per complessivi € 186.611,15, oltre al credito per il 1° semestre 2006 di € 87.925,70;

- che, con Nota pervenuta in data 29.05.2006 (prot. n. 6046), il Commissario Liquidatore comunicava al Comune l'intenzione di recedere dal contratto d'affitto d'azienda stipulato con la Omissis s.r.l. a far data dal 06.06.2006, contestualmente alla interruzione dei corsi di nuoto;

- che con Nota dirigenziale prot. n. 6046 del 31.05.2006 il Comune comunicava al Commissario Liquidatore di essere in procinto di trasferire l'importo del compenso relativo all'anno 2005 alla Omissis s.r.l., in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma, del contratto di concessione stipulato in data 26.01.2004 (tale clausola così recita: *"La Omissis a r.l. dal pagamento della 1^ rata relativa al periodo 7 ottobre 2002 30 giugno 2003, e così per tutte le restanti, con la sottoscrizione della presente convenzione autorizza il Comune di Cattolica, che accetta, a trasferire l'importo del compenso di cui al presente art. 3 alla Società Omissis s.r.l."*);

- che, con lettera pervenuta via telefax il 26.06.2006, il Commissario Liquidatore esprimeva al Comune l'assenso all'operazione predetta;

- che il compenso relativo all'anno 2005 veniva effettivamente trasferito alla Omissis s.r.l. in data 13.07.2006, per un importo di € 157.099,06;

- che con lettera del 16.10.2006 il Commissario Liquidatore comunicava alla Omissis s.r.l. che dalle scritture contabili e dai documenti risultava un credito della società pari ad € 681,63;

- che, con lettera racc.ta del 16.11.2006, la Omissis s.r.l. contestava la suddetta determinazione del credito, chiedendo il riconoscimento della somma complessiva di € 64.685,37 (di cui € 10.762,75 per il residuo canone d'affitto anno 2004 e € 53.922,62 per il residuo canone d'affitto anno 2005);

- che, con lettera pervenuta in data 19.11.2007 (prot. n. 21122), il Commissario Liquidatore comunicava al Comune che a fronte del trasferimento alla Omissis s.r.l. del compenso relativo all'anno 2005 avvenuto in data 13.07.2006 per € 157.099,06, la Procedura di Liquidazione vantava nei confronti del Comune un credito pari ad € 188.537,47 per i corsi di nuoto gestiti nel periodo 01.01.2005/31.12.2005 (fattura n. 2/S del 12.07.2006) e quindi in definitiva vantava ancora un residuo credito di € 31.438,41, di cui si chiedeva la compensazione parziale con il credito di € 53.922,62 vantato dalla

Omissis s.r.l. per il residuo canone d'affitto per l'anno 2005;

- che con atto a rogito Notaio Fabbrani rep. n. 25427 - racc. n. 9824 del 27.12.2007 la Omissis a r.l. in liquidazione coatta amministrativa cedeva al Comune di Cattolica l'intera quota di partecipazione nella Omissis s.r.l. (pari al 49,50%) al prezzo concordato di € 49.500,00;

- che, a seguito della liquidazione della Omissis s.r.l. avvenuta in data 22.05.2008, la predetta società, con atto a rogito Notaio Fabbrani rep. n. 26306 - racc. n. 10238 del 05.06.2008, assegnava al Comune di Cattolica - unico socio - l'azienda secondo i valori contabili della "situazione patrimoniale" allegata all'atto di assegnazione, dalla quale emerge il seguente credito nei confronti della Omissis a r.l. in liquidazione coatta amministrativa: € 10.759,75 residuo canone 2004 (fattura n. 3 del 31.12.2004); € 44.935,52 al netto di Iva (fattura non emessa) per residuo canone 2005 (totale € 53.922,62); € 83.339,44 al netto di Iva (fattura non emessa) per residuo canone 2006;

- che con Delibera n. 94 del 25.09.2008 (avente ad oggetto "Art. 193 D.Lgs. 267/2000: ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio - variazioni di assestamento") il Consiglio comunale accertava vari crediti derivanti dall'acquisizione della società Omissis s.r.l., tra i quali un credito nei confronti della Liquidazione coatta amministrativa "Educatori fisici Omissis d € 68.027,45, così come indicato a pag. 15 dell'allegato "Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e sul grado di raggiungimento degli obiettivi anno 2008", nel quale la causale di tale credito veniva genericamente indicata come "fattura da emettere 2006";

Vista la nota prot. n. 118989 del 23.04.2010 con cui l'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, considerato il tempo trascorso dall'inizio della procedura, ha chiesto al Commissario Liquidatore di esprimere una valutazione prognostica in ordine alla concreta possibilità da parte del Comune di vedere soddisfatti i propri crediti, tenuto conto della situazione patrimoniale della Procedura;

Vista la lettera pervenuta in data 26.04.2010 con cui il Commissario Liquidatore ha risposto comunicando che, in considerazione della natura chirografaria del credito vantato dal Comune, "non sussistono possibilità di soddisfazione";

Vista e condivisa la proposta di cui alla Nota dell'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica prot. n. 11/2010 del 03.05.2010;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e) della Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica, secondo il quale l'Ufficio "cura la fase preparatoria dei provvedimenti di decisione in merito alla resistenza in giudizio ed alla attivazione delle azioni giudiziarie: limitatamente a detti fini, l'Avvocato coordinatore esercita le funzioni previste dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, corredando il parere di regolarità tecnica di una specifica proposta formulata sulla base delle risultanze istruttorie all'esito della procedura descritta al successivo art. 12;";

Ritenuto che, a prescindere dalla fondatezza o meno delle contestate pretese creditorie del Comune, vista la situazione economico-patrimoniale della Procedura, non sia opportuna l'attivazione di un'azione giudiziale nei confronti della Liquidazione coatta amministrativa, essendo certa l'impossibilità pratica di vedere soddisfatto il

presunto credito, atteso che le poste attive della Procedura Liquidatoria ammontano ad una somma non sufficiente neppure a pagare i crediti privilegiati e pertanto certamente insufficiente a pagare i crediti chirografari;

Considerato, peraltro, che nel contesto dell'operazione di compravendita delle quote sociali di Omissis s.r.l., la stima del valore dell'azienda ha tenuto conto della svalutazione dei crediti della società nei confronti della Procedura, proprio in considerazione dei rischi di inesigibilità degli stessi (tanto che il patrimonio teorico aziendale stimato in € 89.384,00 è stato considerato pari a zero) e la circostanza ha evidentemente influito sulla determinazione del valore effettivo della società e delle quote sociali, con conseguente beneficio che il Comune ha tratto acquistando le quote ad un prezzo inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare se il credito nei confronti della Procedura fosse stato considerato nella sua interezza;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTI gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Assunti i poteri della Giunta Comunale

DELIBERA

- 1) di non attivare alcuna iniziativa giudiziale nei confronti della Liquidazione coatta amministrativa Omissis a r.l., per i motivi indicati in premessa;
- 2) di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore 1 per gli adempimenti contabili di competenza;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.